

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(Art.45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36)

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n 59 del 30.08.2024

CAPO I

Principi generali

Art.1	Procedure di affidamento-Oneri per le attività tecniche
Art.2	Destinatari
Art.3	Gruppo di lavoro
Art.4	Limite soggettivo dell'incentivo
Art.5	Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
Art.6	Centrali di committenza
Art.7	Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art.8	Graduazione della misura incentivante
Art.9	Disciplina delle varianti
Art.10	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art.11	Graduazione della misura incentivante
Art.12	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art.13	Principi in materia di valutazione
Art.14	Attività articolate e singole
Art.15	Assegnazione coincidenti di più attività
Art.16	Attività del personale dirigenziale
Art.17	Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
Art.18	Liquidazione dell'incentivo
Art.19	Informazione e confronto
Art.20	Disposizioni transitorie e di coordinamento

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n.12 alla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n.77 e ripubblicato con note nel Supplemento Ordinario n.14 alla Gazzetta Ufficiale n.87 del 13.04.2023).

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n.36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art.1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art.2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art.2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art.3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art.7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni;
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art.45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art.2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art.1, comma 3, lett.a) relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del procedimento – RUP;

- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'evento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art.45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art.3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia si appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono esser apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e della attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art.18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art.35-bis del D.Lgs. n.165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art.4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art.7.

Art.5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiori ad euro € 10.000,00;

- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro € 10.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art.56;
- e) i lavori in amministrazione diretta.

2. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti, con riferimento a specifici e determinati interventi l'Amministrazione, con provvedimento di Giunta e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà remunerare diversamente le attività richieste. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art.6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata, e nella misura massima prevista all'art. 10 del presente Regolamento relativamente alle attività svolte. L'incentivo non potrà in ogni caso superare il limite stabilito dall'art. 45 comma 8 del codice (25% della misura complessiva dell'incentivo).
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'articolo 2, comma 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art.7

Quota del 20%

1. La quota di cui all'art.1, comma 3, lett.b) è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art.4, comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte, affidate a personale esterno all'ente o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art.18;
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II INCENTIVO PER LAVORI

Art.8 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art.45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
Importo lavori posto a base della procedura	Percentuale (%)
Fino a € 500.000,00	2%
Da € 500.000,01 fino ad € 1.000.000,00	1,8%
Da € 1.000.000,01 fino ad € 2.000.000,00	1,6%
Oltre € 2.000.000,00	1,4%

Art.9 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art.120, comma 1, lett.c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art.120, comma 13, del Codice.

Art.10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti	2 %
Responsabile unico del progetto	24 %

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6 %
Redazione del progetto esecutivo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4 %
Predisposizione dei documenti di gara	7%
Direzione dei lavori	5%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	4%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Collaudo tecnico-amministrativo	3%
Regolare esecuzione	5%
Collaudo statico	3%
Totale	100,00 %

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori (ai quali potrà essere riconosciuto un incentivo massimo pari al 20% della percentuale prevista) previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate all'interno del provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro.

CAPO III

INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art.11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art.45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e Forniture	
Importo posto a base della procedura	Percentuale (%)
Fino a € 100.000,00	2%
Da € 100.000,01 fino ad € 200.000,00	1,8%
Da € 200.000,01 fino ad € 400.000,00	1,6%
Da € 400.000,01 ad € 800.000,00	1,4 %
Oltre 800.000,00	1%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

ART.12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Responsabile unico del progetto	26%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20%
Redazione del progetto (livello unico)	20%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%

Predisposizione dei documenti di gara	7%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Regolare esecuzione/Verifica conformità	11%
Totale	100,00 %

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori amministrativi (ai quali potrà essere riconosciuto un incentivo massimo pari al 20% della percentuale prevista) previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate all'interno del provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro.

CAPO IV NORME COMUNI

ART.13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art.18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario Comunale o all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

ART.14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

ART.15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art.42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art.116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art.114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art.116, Codice).

ART.16

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art.45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre il dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Art.17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi di costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e

controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e i suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato dalle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, danni a cose e a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o di aumento di costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Miura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

ART.18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenete almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

ART.19

Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n.358.

ART. 20

Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Il presente regolamento si applica a lavori, servizi e forniture per i quali la procedura di affidamento è stata avviata successivamente al 01.07.2023 (data di efficacia del D. lgs. 36/2023);
2. Per le procedure avviate antecedentemente alla data del 01.07.2023 continua ad applicarsi il regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 06.02.2023.